

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

Tramite portale AC

Bellinzona
18 giugno 2019



Ns. riferimento
CB

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20190618-8

Modifica articolo 67 Legge organica comunale – Procedura di trattazione delle mozioni

Signore e signori Sindaco e Municipali,
signore e signori Segretari comunali,

con questa circolare vi informiamo sulla modifica dell'art. 67 cpv. 2 LOC sulle mozioni (cfr. BU 24/2019 del 31 maggio 2019), che entrerà in vigore il **1. luglio 2019**.

La modifica scaturisce da un'iniziativa parlamentare elaborata del marzo 2018 (cfr. iniziativa parlamentare 12 marzo 2018 presentata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari; relativi Messaggio governativo 7591 del 16 ottobre 2019 e Rapporto commissionale 7591R del 27 febbraio 2019).

Il nuovo cpv. 2 LOC avrà la seguente formulazione:

² *Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:*

- a) *un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;*
- b) *un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.*

L'attuale procedura delle mozioni cambierà come segue (vedi schema Allegato 2):

- a partire dal momento dall'assegnazione della mozione alla Commissione preposta da parte del Consiglio comunale in seduta plenaria, **il Municipio avrà un mese di tempo per esprimere un suo preavviso scritto sulla proponibilità della mozione.** Sarà questa la sede in cui il Municipio dovrà rendere note le sue valutazioni¹ e conclusioni sulla ricevibilità "tecnica" della mozione².

- Sempre a partire dall'assegnazione della mozione alla Commissione, il Municipio **avrà invece quattro mesi di tempo per esprimersi nel merito, vale a dire sui contenuti veri e propri della mozione.** Il Municipio esporrà in questo preavviso le sue valutazioni d'opportunità, concludendo nel senso di suggerire al Legislativo l'accettazione o meno della mozione. **Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve comunicarlo entro lo stesso termine di quattro mesi.**

Segue poi l'ulteriore iter secondo la trafila odierna.

- Il cpv. 2 dell'art. 67 LOC non menziona più la possibilità di licenziare un messaggio che attua (in toto o in parte) la proposta della mozione. Ciò non intacca però minimamente le prerogative del Municipio, che può sempre licenziare un messaggio in tal senso. In presenza di un messaggio municipale il mozionante può decidere di ritirare la propria mozione³ fino alla votazione sulla stessa oppure di mantenerla; in quest'ultimo caso la procedura di trattazione della mozione rimane aperta e segue il suo corso.

Visto il tema in questione - che riguarda i diritti di partecipazione del consigliere comunale - reputiamo indicata da parte vostra la trasmissione della presente informazione ai membri del vostro Consiglio comunale.

Restiamo a disposizione per eventuali vostre domande e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Allegati:

- Stralcio BU 24/2019 del 31 maggio 2019
- Schema trattazione mozioni a partire dal 1. luglio 2019

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

¹ Analogamente a quelle sulle iniziative - per le quali deve vigere il principio "in dubio pro populo" - nelle valutazioni sulla ricevibilità delle mozioni occorre orientarsi a interpretazioni che possibilmente favoriscono la proponibilità dell'atto.

² Ricordiamo che una mozione è tecnicamente (cfr. anche **ABC del consigliere comunale**, ed. 2012 e aggiornamenti 2016, SCHEDA IV.C):

- una **formale proposta di decisione**, sottoposta per iscritto al Consiglio comunale da uno o più consiglieri comunali, su oggetti che rientrano nelle **competenze decisionali** del Legislativo. La mozione è quindi uno strumento che permette di stimolare l'attività comunale con proposte formali che provengono dai membri del Legislativo, in contrapposizione all'usuale iter contraddistinto da proposte del Municipio tramite messaggi municipali.
- La mozione deve contenere **una vera e propria proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale**. Interlocutore del mozionante è il Consiglio comunale, che viene chiamato a decidere. La proposta è in definitiva il corrispettivo della proposta di un messaggio municipale; va possibilmente formulata in modo diretto e riguardare un preciso delimitato oggetto.
- L'oggetto della mozione deve posizionarsi fra gli oggetti sui quali il CC ha competenze di esame e decisione, **in base all'art. 13 cpv. 1 LOC o a leggi speciali. Il diritto superiore deve inoltre lasciar spazio all'autonomia comunale su questo oggetto.**

³ Ritiro possibile in ogni momento fino a prima della votazione sulla mozione.

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145
Bellinzona, 31 maggio

24/2019

Legge **organica comunale del 10 marzo 1987; modifica** (del 13 marzo 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 ottobre 2018 n. 7591 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 27 febbraio 2019 n. 7591 R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 67 cpv. 2

²Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio Stato stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2019

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 13 marzo 2019 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 28 maggio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Procedura trattazione mozione (in verde: nuovo, in vigore dal 1° luglio 2019)

MOZIONE

